

**COMUNE DI MALONNO**

Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

**OGGETTO: PROMOZIONE AZIONI A SOSTEGNO DELLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI PROPOSTA DALLA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BRESCIA.**

L'anno **duemilaventisei (2026)** addì **TRENTA (30)** del mese di **MARZO (03)** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	GHIRARDI GIOVANNI	P	-
2	GIACOMINI MOIRA	P	-
3	VENTURI FRANCESCO	P	-
4	CATTANEO MAURA	P	-
5	GHIRARDI GIANMARIO	P	-
6	MARIOTTI GUIDO	P	-
7	LIETA ROBERTO GIACOMO	P	-
8	RIZZI VERONICA	P	-
9	MORA FEDERICA	P	-
10	BIANCHI OTTORINO	P	-
11	GOZZI CATERINA	P	-
12	MARIOTTI STEFANO	P	-
13	SOLVESI FABIO	P	-
	<b>TOTALI</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

Sono presenti i Prosindaci Ghirardi Enrico e Zenoni Marco.

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale MATTEO dott. TONSI, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al **n° 4 (QUATTRO)** all'ordine del giorno.

**OGGETTO: PROMOZIONE AZIONI A SOSTEGNO DELLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI PROPOSTA DALLA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BRESCIA.**

=====

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno, partecipando il Consiglio Comunale in ordine alle ragioni sottese alla mozione sottoposta al vaglio del Consiglio Comunale, della quale illustra contenuti e finalità. Convivendo le valutazioni e le azioni promosse nella nota in oggetto, il Sindaco invita l'intero Consiglio Comunale a far propria l'azione proposta da Coldiretti, mediante approvazione della risoluzione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** il Regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 il quale istituisce il Codice Doganale dell'Unione ed in particolare gli articoli nn.59-63 del Capo 2 *"Origine delle merci"* - Sezione 1 *"Origine non preferenziale"*;

**Richiamato** in particolare l'articolo 60 del suddetto Regolamento il quale dispone:

- *"1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio"* - Paragrafo 1;
- *"2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione"* - Paragrafo 2;

**Preso atto** del Regolamento dell'Unione Europea del 28.07.2015 n.2446 il quale integra il Regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice Doganale dell'Unione ed in particolare gli articoli nn.31-36 e l'allegato 22-01 del citato Regolamento;

**Tenuto conto che**, in data 17.03.2026, con nota registrata al protocollo dell'Ente in pari data al n.1858/26, la "Federazione Provinciale Coldiretti Brescia", con sede in Brescia (Bs), Via San Zeno n.69, Partita Iva 03251760173 e Codice Fiscale 80016750178, avanzava una proposta volta a promuovere la revisione della disciplina sull'origine dei prodotti agricoli e alimentari, evidenziando le criticità derivanti dall'attuale applicazione dei criteri di origine doganale e richiedendo il sostegno dell'Ente all'iniziativa nelle sedi istituzionali competenti;

**Considerato che** il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo n.60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;

**Preso atto che** non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;

**Valutato** che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio made in Italy sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

**Riconosciuto che:**

- coesistono tre tipologie di criteri (il cambiamento della voce tariffaria, il criterio della trasformazione specifica, il criterio del valore aggiunto) ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie *“della lavorazione economicamente giustificata”* ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;
- la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

**Preso atto che** la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;

**Preso atto**, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come *“Made in Italy”*, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

**Preso atto che**, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

**Ritenuto**, per quanto fin qui esposto:

- di prendere formalmente atto della nota del 17.03.2026 con la quale la *“Federazione Provinciale Coldiretti Brescia”*, con sede in Brescia (Bs), Via San Zeno n.69, Partita Iva 03251760173 e Codice Fiscale 80016750178, avanzava una proposta volta a promuovere la revisione della disciplina sull'origine dei prodotti agricoli e alimentari, evidenziando le criticità derivanti dall'attuale applicazione dei criteri di origine doganale e richiedendo il sostegno dell'Ente all'iniziativa nelle sedi istituzionali competenti;
- di impegnare il Sindaco pro-tempore affinché:
  - promuova presso l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) l'adozione di iniziative volte a sostenere, nelle competenti sedi istituzionali dell'Unione Europea, anche per il tramite del Comitato Europeo delle Regioni, l'avvio della procedura di revisione della disciplina sull'origine di cui al Codice Doganale dell'Unione e, in particolare, dell'articolo 60 del Regolamento (UE) n.952/2013, prevedendo l'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dal relativo ambito di applicazione e stabilendo, quale criterio esclusivo di individuazione dell'origine dei medesimi prodotti, l'indicazione del luogo di provenienza ai sensi del Regolamento (UE) n.1169/2011, al fine di garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;
  - intraprenda, anche per il tramite dell'A.N.C.I., le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione di riferimento del Comune, affinché siano informati dell'iniziativa oggetto della presente deliberazione e sensibilizzati circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nei termini sopra indicati;
  - solleciti il Presidente della Regione affinché si attivi, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il perseguimento delle medesime finalità;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, 1° comma;

**Atteso che** trattandosi di mero atto di indirizzo, stante la propria natura politica, sul presente atto non è richiesta l'apposizione di pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1 D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 13 espressi dai consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **prendere formalmente atto** della nota del 17.03.2026 con la quale la “Federazione Provinciale Coldiretti Brescia”, con sede in Brescia (Bs), Via San Zeno n.69, Partita Iva 03251760173 e Codice Fiscale 80016750178, avanzava una proposta volta a promuovere la revisione della disciplina sull'origine dei prodotti agricoli e alimentari, evidenziando le criticità derivanti dall'attuale applicazione dei criteri di origine doganale e richiedendo il sostegno dell'Ente all'iniziativa nelle sedi istituzionali competenti;
3. di **impegnare** il Sindaco pro-tempore affinché:
  - promuova presso l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) l'adozione di iniziative volte a sostenere, nelle competenti sedi istituzionali dell'Unione Europea, anche per il tramite del Comitato Europeo delle Regioni, l'avvio della procedura di revisione della disciplina sull'origine di cui al Codice Doganale dell'Unione e, in particolare, dell'articolo 60 del Regolamento (UE) n.952/2013, prevedendo l'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dal relativo ambito di applicazione e stabilendo, quale criterio esclusivo di individuazione dell'origine dei medesimi prodotti, l'indicazione del luogo di provenienza ai sensi del Regolamento (UE) n.1169/2011, al fine di garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;
  - intraprenda, anche per il tramite dell'A.N.C.I., le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione di riferimento del Comune, affinché siano informati dell'iniziativa oggetto della presente deliberazione e sensibilizzati circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nei termini sopra indicati;
  - solleciti il Presidente della Regione affinché si attivi, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il perseguimento delle medesime finalità;
4. di **dare atto**, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
5. di **disporre** che la presente deliberazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 13, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ghirardi Giovanni

F.to Matteo Dott. Tonsi

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno **14/04/2026** all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune ([www.comune.malonno.bs.it/](http://www.comune.malonno.bs.it/)), ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

**MALONNO 14/04/2026**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Gianfranco Angeli

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno \_\_\_\_\_, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_